

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1354 del 16/03/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL per l'impianto destinato ad attività di stampa litografica e cartotecnica, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1387 del 15/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL** per l'impianto destinato ad attività di stampa litografica e cartotecnica, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL** (C.F. 00574160370 e P.IVA 00574160370) per l'impianto destinato ad attività di stampa litografica e cartotecnica, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6659 del 13/12/2017, con scadenza di validità in data 14/01/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento prot. n. 998 del 15/01/2018 originariamente intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Anzola dell'Emilia}.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6659 del 13/12/2017, con scadenza di validità in data 14/01/2033 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL** (C.F. 00574160370 e P.IVA

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- 00574160370) con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 10/11/2022 (Prot. n. 27315) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di scaricare le acque di condensa dei compressori, precedentemente gestite come rifiuto, in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27493 del 11/11/2022 (pratica SUAP n. AUA 6/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2022 al PG/2022/186067 e confluito nella **Pratica SINADOC 37926/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/204969 del 14/12/2022 ha richiesto al Comune di Anzola dell'Emilia e ad HERA SpA l'espressione dei pareri di competenza in merito alla modifica richiesta necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30920 del 22/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/209866, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per la matrice di impatto acustico e nulla osta urbanistico del Comune di Anzola dell'Emilia del 21/12/2022 (Prot. n. 30874) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 10875 del 02/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2023 al PG/2023/19198, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3593 del 16/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/02/2023 al PG/2023/28210, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarico in pubblica fognatura del Comune di Anzola dell'Emilia del 14/02/2023 (Prot. n. 3519) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 07/03/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Marconi (afferente al depuratore comunale di Anzola dell'Emilia) classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di stampa litografica e cartotecnica, di acque reflue industriali degli scarichi parziali denominati S1.1 ed S1.2, separatamente campionabili prima della confluenza, originati dall'impianto ad osmosi, dal controlavaggio dell'addolcitore a servizio della centrale termica e dagli spurghi e condense e dalle acque di condensa dei compressori.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- Scarichi S2 ed S3 di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 10875 del 02/02/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 3519 del 14/02/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/02/2023 al PG/2023/28210). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 23776/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/186067).
- Elaborato "Allegato A.2 - Relazione tecnica" datato 16/08/2022 (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/186067).
- Elaborato "Allegato A.3 Planimetria Rete fognaria" (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/186067).

Pratica Sinadoc 37926/2022

Documento redatto in data 07/03/2023



AREA TECNICA

Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladellemlia.bo.it

PEC: comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

Spett.Le **SUAP**

SEDE MUNICIPALE

Il Direttore

Ing. Antonio Nicastro

antonio.nicastro@comune.anzoladellemlia.bo.it

protocollo numero 2023/0003519

data: 14/02/2023

OGGETTO: Comunicazione di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale per nuovo scarico industriale della ditta “Labanti e Nanni Industrie Grafiche SrL” sito in comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Marconi n 10:

- Espressione di parere per la modifica allo scarico di matrice scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

- Richiedente “Labanti e Nanni Industrie Grafiche SrL” con sede impianto in Via Marconi, 10 - Anzola dell'Emilia.

Per quanto in oggetto con riferimento alla richiesta di parere da parte di **ARPAE** (SINADOC n. 37926/2022) acquisita in data 15/12/2022 con P.G. n. 30343/2022, considerato che:

- la richiesta riguarda la modifica della vigente AUA (DET-AMB-2017-6659 del 13/12/2017), per lo scarico industriale in pubblica fognatura dei reflui di condensa derivanti dall'impianto di produzione dell'aria compressa;
- le acque reflue di condensa provenienti dai compressori di aria compressa saranno convogliate previo trattamento con disoleatore in uno scarico esistente denominato **S1**, miscelandosi ai reflui che già convogliano: acque reflue domestiche e industriali originate dall'impianto di osmosi e dal contro-lavaggio addolcitore a servizio della centrale termica (S 1.1, S 1.2);
- gli scarichi di cui sopra afferiscono alla fognatura privata del comparto industriale per poi gettarsi nella fognatura comunale tra il nodo 69 e il nodo 70 sulla Via Emilia.

Si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza ad autorizzare in AUA la modifica richiesta allo scarico, dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società Hera S.p.A.) acquisito al Protocollo Generale in data 02/02/2023 col n. 2476.

Distinti Saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni
Ing. Antonio Nicastro

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 02 febbraio 2023
Prot. n. 0010875/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 14/11/2022	Num. prot.: 99509
	Data prot.: 15/12/2022	Num. prot.: 110452
	Data prot.: 20/12/2022	Num. prot.: 111989
	PA&S 77/2022	

Spett.le
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Istanza di richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo scarico industriale ad Anzola dell'Emilia (BO) in via Marconi n. 10.
Procedimento numero: AUA 6/2022 del 11/11/2022

In merito alla istanza di richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per un nuovo scarico industriale in pubblica fognatura, trasmessa dal sig. Bonacini Antonio, in qualità di legale rappresentante della ditta "**LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL**" con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) via Marconi n°10 inerente all'attività di stampa litografica e cartotecnica.

Dalla documentazione ricevuta si evidenzia che la ditta richiede la modifica sostanziale dell'Aua vigente (n. DET-AMB-2017-6659 del 13/12/2017 con parere espresso da Hera Spa Pa&S 123/2017):

- ✓ la ditta è già autorizzata allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali (**S1.1** e **S1.2**) originate dall'impianto a osmosi, dal contro-lavaggio addolcitore a servizio della centrale termica, dagli spurghi e condense che, miscelandosi tra loro, costituiscono lo scarico **S1** che successivamente recapita nella pubblica fognatura di via Marconi e nel depuratore comunale di Anzola dell'Emilia;
- ✓ le acque meteoriche originate dai pluviali e dal dilavamento dei piazzali (scarichi **S2** e **S3**), non sono contaminate e recapitano nello scolo Cavanella, non gestito dalla scrivente società e il parere dovrà pertanto essere rilasciato dall'Ente che ne ha competenza;
- ✓ in **S1**, oltre ai reflui descritti, previo trattamento con disoleatore, confluiranno ora anche le acque di condensa dei compressori;
- ✓ per produrre aria compressa sono installati due compressori che generano circa 60 litri di acqua al giorno depurata mediante un disoleatore LIQUIPUR a tre stadi di filtrazione, di cui l'ultimo è a carboni attivi, è inoltre presente un rubinetto per il campionamento delle acque trattate;
- ✓ per quanto riguarda la totalità degli scarichi industriali presenti in **S1.1** e in **S1.2**, al momento della loro immissione nella rete delle acque reflue domestiche esiste un pozzetto dedicato che ne consente il campionamento;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003,

recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali già descritte a cui sono state aggiunte le industriali originate dal funzionamento dei compressori;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del**

- sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa litografica e cartotecnica svolta dalla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: FUSTELLATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: STAMPA OFFSET

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: LOCALE TECNICO COMPRESSORI**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA****EMISSIONE E5****PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai

sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/12/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni in atmosfera della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 23776/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni in atmosfera allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/11/2022 al PG/2022/186067).

Pratica Sinadoc 37926/2022

Documento redatto in data 07/03/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Marconi n. 10

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la dichiarazione di invarianza della matrice di impatto acustico, così come descritta nell'AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-6659 del 13/12/2017 ed autorizzata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento prot. n. 998 del 15/01/2018.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni per la matrice di impatto acustico del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 30874 del 21/12/2022.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, con parere favorevole acustico Prot. n. 30874 del 21/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/209866). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione di invarianza della matrice acustica così come sottoscritta nella documentazione allegata

Pratica Sinadoc 37926/2022

Documento redatto in data 07/03/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

**Spett.
Sportello Unico Attività Produttive**

Trasmissione a mezzo P.E.C.
Pratica n. AUA 7/2017
protocollo numero : 2022/0030874
data: 21/12/2022

**Oggetto: *PARERE AL RILASCIO MODIFICA SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLA
MATRICE DI IMPATTO ACUSTICO D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 -
Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs. 152/2006 –
D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.***

**IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

Vista la richiesta di parere pervenuta da ARPAE al Comune di Anzola dell'Emilia in data 15.12.2022 al prot. 30343, relativa alla modifica sostanziale dell'A.U.A. vigente DET-AMB-2017-6659 a seguito della domanda presentata dalla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL al SUAP in 10/11/2022 al prot. n.2022/27315 ed alla relativa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 con prot. n.2022/27493 del 11/11/2022 si riscontra quanto segue:

Per la matrice impatto acustico, considerata la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, si rimanda alla relazione tecnica ARPAE (SINADOC 29655/17 (rumore)) pervenuta al Protocollo comunale col n. 23965 in data 28/10/2017, la quale condivide la - Valutazione di impatto acustico semplificata - presentata dallo Studio Bioikos Ambiente S.r.l. redatta da Luca Stanzani, dalla quale è emerso che:

- l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale ed è contornata da aree di classe III aree di tipo misto;
- l'attività si esegue essenzialmente nel periodo diurno e notturno;
- il clima acustico della zona risulta caratterizzato dalle infrastrutture viarie circostanti costituite da un reticolo locale come Via Marconi e Via Baiesi oltre alla SS 9 che dista circa 450 metri a nord;
- sono stati eseguiti rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno ai fini della caratterizzazione dei livelli residui;
- per la valutazione e la propagazione della rumorosità prodotta è stato utilizzato un software previsionale "SoundPlan2 7.2". Le sorgenti sonore, industriali e infrastrutturali, relative allo



scenario residuo, sono state implementate partendo dai dati rilevati di pressione sonora, inserendo anche i dati di potenza sonora delle nuove sorgenti della nuova unità produttiva; - sono stati calcolati i livelli in facciata ai ricettori sensibili 1A, 1B, 2 e 3, ed è risultato un sostanziale rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti per il periodo diurno, nel periodo notturno si evidenzia un superamento del limite differenziale per il ricettore 1A e 1B determinato dall'impianto di aspirazione dell'emissione E1.

Si precisa tuttavia che l'A.U.A. rilasciata in data 15/01/2018 con prot. n.2018/0000998 conteneva prescrizioni in relazione alla matrice acustica con scadenza al 15/04/2018;

la società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL in data 14/04/2018 con prot.n.2018/9252 ha richiesto una proroga di 3 mesi e successivamente in data 27/06/2018 con prot. n.2018/15984 ha richiesto una nuova proroga di ulteriori 3 mesi con scadenza 04/10/2018 ed ha contestualmente comunicato al SUAP di aver provveduto alla realizzazione di interventi acustici sulle sorgenti rumorose poste sul lato ovest del perimetro aziendale, e bonifiche acustiche riguardanti la cabinatura di alcuni motori di impianti ed altre sorgenti di rumore, i cui tempi di progettazione, realizzazione e messa in opera sarebbero stati medio-lunghi e non facilmente stimabili;

Si prende atto che Arpae in data 20/08/2018 con prot.2018/20034 ha accolto favorevolmente la suddetta proroga, ed il SUAP si è espresso in conformità in data 27/08/2018 con prot. 2018/0020305.

Si evidenzia che ad oggi non è pervenuta alcuna integrazione nel merito;

Visto il D.Lgs 152/99;

Visto il D.Lgs 258/00;

Vista la Legge 447/95;

Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Visto il DGR n. 673/2004;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

Il progetto di mitigazione già prospettato nella vigente autorizzazione unica ambientale sulle sorgente di impatto acustico derivata dall'impianto di aspirazione dell'emissione E1, causa del superamento dei limiti assoluti e differenziali per i ricettori 1A e 1B, non è stato pienamente esaustivo.

Pertanto la Ditta Labanti e Nanni Industrie Grafiche Srl è tenuta, attraverso lo studio tecnico competente, ad esplicitare con maggior dettaglio la descrizione dei sistemi di mitigazione e riduzione dei livelli sonori dell'impianto e valutarne il grado di attenuazione presso i ricettori sensibili 1A e 1B riportando i livelli sonori attesi con e senza le rispettive mitigazioni.

A tale scopo si richiede di produrre una relazione firmata da un tecnico competente in acustica e controfirmata dal rappresentante legale dell'attività, che descriva gli interventi di bonifica acustica realizzati ed i risultati raggiunti, e che dimostri il rispetto dei limiti differenziali notturni presso i ricettori sensibili evidenziati.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.



Il Direttore dell'Area Tecnica
Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive
Ing. Cosimo Scotese

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.